



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I. 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

S. C. POLITICHE DEL PERSONALE, RELAZIONI SINDACALI e GESTIONE STRATEGICA RISORSE UMANE

OGGETTO: Commissione di selezione dell'avviso pubblico per il conferimento di incarico di Direzione della Struttura Complessa Terapia del Dolore – Ospedale Maria Vittoria. Riforma determinazione n. 4/A.02/2019 del 2/1/2019.

IL DIRETTORE *ad interim*
della S.C. Politiche del Personale, Relazioni Sindacali e Gestione strategica Risorse Umane
Dott.ssa Eva COLOMBO

- Vista la deliberazione n. 1727/A01/2018 del 13/09/2018 e s. m. i:
- Visti gli atti relativi alla materia di cui trattasi, e precisamente:

Su relazione del Dirigente delegato per materia, Dott.ssa Donatella PAGLIASSOTTO, che di seguito si riporta:

- con Determinazione n. 4/A.02/2019 del 2/01/2019 era stata nominata, la Commissione di selezione dell'avviso pubblico per l'attribuzione di incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa Terapia del Dolore – Ospedale Maria Vittoria.
- Nella suddetta Commissione, era stata nominata, quale componente supplente, la Dott.ssa Anna DE LUCA, Direttore S.C. Terapia del Dolore e Cure Palliative – A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino.
- Da verifica d'ufficio si è riscontrato che tra i candidati alla selezione in argomento è presente il Dott. Nicola LUXARDO, Dirigente Medico a tempo indeterminato che presta la propria attività presso la S.C. Terapia del Dolore e Cure Palliative dell'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, struttura diretta dalla Dr.ssa Anna DE LUCA.
- La Deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2013, n. 14-6180 avente ad oggetto: "Disciplinare per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica e veterinaria e per la dirigenza sanitaria nelle aziende ed enti del

SSR ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 158 del 13.09.2012 convertito con modificazioni nella legge n. 189 dell'08.11.2012. Approvazione”, stabilisce che i componenti della commissione di selezione per gli incarichi di struttura complessa non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dalla legislazione vigente. A tale proposito l'art. 11, comma 1, del D.P.R. 487/1994 prevede che i componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di incompatibilità fra essi ed i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile.

- L'art. 51 c.p.c. stabilisce che il giudice ha l'obbligo di astenersi nei seguenti casi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.
- L'art. 52 c.p.c. stabilisce, invece, quanto segue: “Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario. La ricusazione sospende il processo.”
- L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha disciplinato la materia con Delibera n. 25 del 15 gennaio 2020, avente ad oggetto: “Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici”.
- Con il succitato provvedimento l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito indicazioni di carattere generale in merito alla gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni di concorso e di gara, anche alla luce di precedenti pronunciamenti dell'Autorità su fattispecie analoghe.

- La Delibera n. 25, nella parte relativa ai conflitti di interessi dei componenti delle commissioni di concorso, selezione e valutazione in particolare recita: *“nelle procedure di concorso costituiscono quindi cause di incompatibilità dei componenti la Commissione esaminatrice, oltre ai rapporti di coniugio e di parentela e affinità fino al quarto grado, le relazioni personali fra esaminatore ed esaminando che siano tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia stato giudicato non in base al risultato delle prove, ma in virtù delle conoscenze personali o, comunque di circostanze non ricollegabili all’esigenza di un giudizio neutro o un interesse diretto o indiretto, e comunque tale da ingenerare il fondato dubbio di un giudizio non imparziale, ovvero stretti rapporti di amicizia personale. Pertanto, se è pur vero che di regola, la sussistenza di singoli e occasionali rapporti di collaborazione tra uno dei candidati e un membro della Commissione esaminatrice, non comporta sensibili alterazioni della par condicio tra i concorrenti, è altrettanto vero che l’esistenza di un rapporto di collaborazione costante (per non dire assoluta) determina necessariamente un particolare vincolo di amicizia tra i detti soggetti che è idonea a determinare una situazione di incompatibilità dalla quale sorge l’obbligo di astensione del commissario, pena, in mancanza, il viziare in toto le operazioni concorsuali”* (TAR Sicilia, II,18,10.2016, n.2397).
- Nel caso in esame il rapporto professionale esistente fra il candidato e la componente della Commissione di selezione è riconducibile ad *“un rapporto di collaborazione costante”* tale da determinare *“necessariamente un particolare vincolo di amicizia tra i detti soggetti che è idonea a determinare una situazione di incompatibilità dalla quale sorge l’obbligo di astensione del commissario, pena, in mancanza, il viziare in toto le operazioni concorsuali”*.
- È necessario, pertanto, riformare la determinazione n. 4/A.02/2019 del 2/01/2019.
- Esaminata e condivisa la su estesa relazione;

DETERMINA

1. di riformare, per le motivazioni espresse in premessa, la determinazione n. 4/A.02/2019 del 2.1.2019, dando atto che il nominativo della Dr.ssa Anna DE LUCA è espunto dai componenti della Commissione dell’avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di Direttore della S.C. Terapia del Dolore – Ospedale Maria Vittoria.
2. Di dare atto che la responsabilità dell’esecuzione del provvedimento è del Dirigente Amministrativo della Struttura Complessa Politiche del Personale, Relazioni Sindacali e Gestione Strategica Risorse Umane, Dott.ssa Donatella PAGLIASSOTTO, delegata dal Direttore Amministrativo.

3. Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 24/01/1995, n° 10, è da ritenersi immediatamente esecutivo al fine di poter comunicare il contenuto della presente determinazione nel più breve tempo possibile agli interessati.

Firmatari:

Responsabile del Procedimento: **SIG.RA NADIA FEDER** – Responsabile procedure concorsuali e segreteria concorsi.

Proponente: Dirigente Amministrativo della SC Politiche del Personale, Relazioni Sindacali e Gestione Strategica Risorse Umane, delegata dal Direttore Amministrativo - **DR.SSA DONATELLA PAGLIASSOTTO**

Direttore ad interim della S.C. Politiche del Personale, Relazioni Sindacali e Gestione Strategica Risorse Umane: **DR.SSA EVA COLOMBO**

Estensore della determinazione: **Sig.ra Nadia FEDER**

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino

CF-49-A2-B7-1D-2F-45-65-D5-B1-81-0F-45-F7-64-F4-12-C6-D6-93

CAdES 1 di 3 del 01/04/2021 11:24:48

Soggetto: DONATELLA PAGLIASSOTTO PGLDTL67S67L219G

Validità certificato dal 15/06/2020 10:50:12 al 15/06/2023 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 011E 927D



CAdES 2 di 3 del 01/04/2021 19:25:38

Soggetto: EVA COLOMBO CLMVEA68E44F704K

Validità certificato dal 21/04/2020 15:30:57 al 21/04/2023 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 0114 180B



CAdES 3 di 3 del 01/04/2021 10:22:42

Soggetto: NADIA FEDER FDRNDA62R56A326J

Validità certificato dal 04/08/2020 13:20:17 al 04/08/2023 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 0129 9022

